



COMUNE DI SCIACCA

Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dell'13 febbraio 2003

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - definizioni.....	02
Articolo 2 – ambito e scopo del regolamento.....	03
Articolo 3 – il funzionario addetto al canone.....	03

TITOLO II
OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO I

OCCUPAZIONI

Articolo 4 – occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche	05
Articolo 5 – occupazioni per l'esercizio del commercio.....	06
Articolo 6 – altre occupazioni.....	07

CAPO II

LA CONCESSIONE

Articolo 7 – richiesta di occupazione.....	09
Articolo 8 – ufficio comunale competente.....	11
Articolo 9 – istruttoria della richiesta.....	11
Articolo 10 – contenuto e rilascio della concessione. Deposito cauzionale	12
Articolo 11 – durata.....	13
Articolo 12 – titolarità della concessione.....	13
Articolo 13 – rinnovo e disdetta della concessione.....	14
Articolo 14 – obblighi del concessionario.....	15

Articolo 15 – modifica, sospensione e revoca della concessione	15
Articolo 16 – decadenza ed estinzione della concessione	16
Articolo 17 – limiti delle occupazioni	17
Articolo 18 – uso dell’area concessa	18
Articolo 19 – occupazione abusive	18

TITOLO III

CANONE DI CONCESSIONE

CAPO I

ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 20 – istituzione ed oggetto del canone di concessione.....	20
Articolo 21 – criteri per la determinazione della tariffa	21
Articolo 22 – classificazione delle strade	22
Articolo 23 – commisurazione dell’area occupata	22
Articolo 24 – determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti	24
Articolo 25 – determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee	25
Articolo 26 –tariffa del canone per particolari occupazioni	26
Articolo 27 – durata dell’occupazione	28
Articolo 28 – soggetto passivo	28

CAPO II

ESENZIONI

Articolo 29 –esenzioni	29
------------------------------	----

TITOLO IV

ACCERTAMENTO RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 30 – accertamento	32
Articolo 31 – versamento per occupazioni permanenti	32
Articolo 32 – versamento per occupazioni temporanee/	33
Articolo 33 – norme comuni per il versamento	33
Articolo 34 – riscossione coattiva	34
Articolo 35 – rimborsi	34
Articolo 36 – sanzioni	35
Articolo 37 – contenzioso	36

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 38 – disposizioni finali	37
Articolo 39 –disposizioni transitorie	37

ALLEGATI

Allegato "A": Fattispecie di occupazioni

Allegato "B": Classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici

Allegato "C": Tariffe

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

[Handwritten signature]

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente REGOLAMENTO, si intendono:
 - a) per «**canone**», il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) per «**concessione**», l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
 - c) per «**occupazione**», la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sono definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
 - d) per «**regolamento**», il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
 - e) per «**suolo pubblico**» o «**spazio pubblico**» le strade e le aree, ed i relativi spazi sottostanti e sovrastanti, appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune di Sciacca, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se costituita per usucapione e non ancora iscritta negli elenchi classificatori, siti nel territorio del Comune di Sciacca, i passaggi privati aperti, colleganti direttamente due strade comunali, ed i tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, abitati individuabili ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.2

AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il REGOLAMENTO, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la potestà regolamentare dei comuni, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con Regolamento in oggetto.
2. Il REGOLAMENTO, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del REGOLAMENTO sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.
4. Restano esclusi dal presente regolamento i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione, se date in concessione, delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali, se esse sono di norma aperte all'uso pubblico.

ART. 3

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL CANONE

1. E' FUNZIONARIO RESPONSABILE della gestione del canone il dipendente comunale - designato da Dirigente o Responsabile del Servizio - competente ad esaminare le richieste a seconda della tipologia della occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. In particolare, il funzionario comunale:

- a) cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
 - X b) cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese l'attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
 - c) sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
 - d) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
 - e) in caso di gestione del canone affidata a terzi, verifica e controlla trimestralmente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolo d'appalto;
 - f) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevante in materia di canone di concessione.
4. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente Regolamento sul territorio comunale, segnalando agli Uffici competenti per le varie tipologie d'occupazioni, quelle abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine ogni Ufficio che rilascia concessione per l'occupazione di suolo pubblico trasmette al Comando di Polizia Municipale copia dell'atto di concessione deliberato non oltre cinque giorni da quello nel quale è divenuto esecutivo.
5. Il Funzionario Responsabile della gestione del Canone, per la vigilanza sull'applicazione del presente regolamento, oltre al Comando della Polizia Municipale, può avvalersi di soggetti a ciò individuati da norma di Legge o di regolamento, e anche del personale del Settore Tributi, ai quali è conferita la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l'esibizione delle concessioni di suolo pubblico e i bollettini di versamento del relativo Canone, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione. Nell'esercizio di tali funzioni ispettive, al personale sopra specificato, sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Municipale.
6. In tutte le attività di controllo dovranno sempre essere osservate le norme di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela della riservatezza dei cittadini.

TITOLO II

OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO I

OCCUPAZIONI

ART. 4

OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, così per come definiti dalla lettera e), comma 1°, dell'art. 1, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
3. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
 - a) pluriennali, quelle che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.);

- b) annuali, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
5. Ai fini dell'applicazione del canone:
- a) sono considerate permanenti (anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
 - b) sono considerate temporanee:
 - I. le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), utilizzate dallo stesso soggetto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
 - II. le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.
6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

ART. 5

OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art. 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

ART. 6

ALTRE OCCUPAZIONI

1. La concessione di aree ~~di~~ per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta, ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, ad apposita regolamentazione, nonché agli usi e alle consuetudini locali in materia. Nelle more della individuazione urbanistica di dette aree, l'approvazione delle stesse da parte dell'Organo Comunale competente e del regolamento per la loro assegnazione, le occupazioni per lo spettacolo viaggiante, esclusivamente temporanee, sono soggette ad autorizzazioni da parte della Polizia Municipale, previo parere del settore Traffico e Mobilità.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione ed a specifiche prescrizioni a seconda del titolo di occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazione di operatori. In tal caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.
4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 7, comma 6.
6. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non sino

1

mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

7. Le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni itineranti (processioni, sfilate, spettacoli di strada), non comportanti installazioni di palchi, banchi, pannelli, impianti, transenne o altre strutture similari, sono comunque soggette a concessione da parte del competente ufficio comunale.

CAPO II

LA CONCESSIONE

ART. 7

RICHIESTE DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 4 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.

2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune. Essa deve contenere:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a), la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
- e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
- f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
- g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
- h) La dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere, in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente del canone.
4. Ai fini dell'esame e della decisione della domanda o qualora dalla stessa non sia possibile identificare e delimitare l'area, il responsabile del procedimento potrà richiedere, a corredo della stessa, al soggetto che ha presentato la domanda elaborati tecnici (planimetrie, disegni e grafici), con relative misure, atti ad identificare l'occupazione interessata, ed ogni altra ulteriore notizia e/o documentazione necessaria e utile a detto esame, fissando un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di quanto richiesto. Scaduto tale termine senza la produzione di quanto richiesto, la domanda è respinta. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, il richiedente può autocertificarne il possesso. È fatto, comunque, divieto di richiedere certificazione e/o atti di competenza di altri Uffici comunali per il quale il funzionario provvede all'acquisizione d'ufficio. Con determinazione del Dirigente del Settore è elencata la documentazione eventualmente da allegare alla domanda per i tipi di occupazione più frequenti.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli art. 5 e 6), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, ed a parità di data, il minore numero di protocollo.
6. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale deve provvedere ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con l'obbligo di immediata liberazione dell'area.
7. Non è richiesta la concessione per le occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6 (sei),

qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento a verde. Allo stesso non rilevano le occupazioni occasionali realizzate con luminarie e addobbi vari, striscioni pubblicitari e autoveicoli muniti di messaggi pubblicitari che sostino su uno stesso spazio pubblico per non più di 30 minuti.

8. Le concessioni per la occupazione delle aree destinate allo svolgimento di ferie, mercati o posteggi temporanei, sono riservate ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114. La concessione del posteggio è limitata ai giorni di fiera o mercato. Le modalità per la concessione dei posteggi sono disciplinate dai Regolamenti attuativi del D.Lgs. 114/98 e dalla Legge Regionale 18/95 e 2/96 in materia di commercio su aree pubbliche.
9. La concessione giornaliera di posteggi temporaneamente non occupati in favore di tutti i soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, è rilasciata agli aventi diritto, previo accertamento del possesso, in capo agli stessi, dei requisiti di legge. L'atto di concessione è sostituito dalla attestazione di avvenuto pagamento acquisita dalla Polizia Municipale.

ART. 8

UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

1. La richiesta di occupazione di cui all'articolo 7, tranne che per il comma 9, deve essere presentata al Comune ed indirizzata all'ufficio del Settore competente al rilascio di quella specifica tipologia di concessione.
2. Qualora, per esigenze organizzative dell'Ente, l'ufficio comunale competente sia trasferito ad altro Settore, la competenza in materia di occupazioni di suolo pubblico sarà assunta dal settore in cui l'ufficio è trasferito.

ART. 9

ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento – dal Dirigente del Settore competente al rilascio della specifica concessione in relazione alla tipologia di occupazione richiesta – il quale provvede all'istruttoria secondo le procedure di Legge. A tali fini,

provvede, nei casi previsti, ad acquisire gli eventuali pareri degli altri uffici comunali interessati.

2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo i casi di cui ai commi 8 e 9 del precedente art. 7, ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune, fidefacendo la data apposta dall'Ufficio di Protocollo. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui pervengono al Responsabile del Procedimento tali autorizzazioni.

ART. 10

CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE – DEPOSITO CAUZIONALE

1. In base al risultato dell'istruttoria, il Dirigente competente su parere del responsabile del procedimento rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 7;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) l'ammontare del canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 13;
3. Il rilascio della concessione avviene a mezzo di scrittura privata sottoscritta dall'istante e dal Dirigente del Settore competente al rilascio. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito di dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
5. L'ufficio comunale del Settore che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di un apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
6. Il Comune richiede il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o in titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
7. l'ammontare della cauzione è stabilito dal Dirigente del Settore competente, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale dei lavori e delle opere da realizzare.
8. lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al Nulla Osta del Comune.

ART. 11

DURATA

1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di 10 (dieci) anni, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

ART. 12

TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale che rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

ART. 13

RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la OCCUPAZIONE TEMPORANEA, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata e i motivi della richiesta di proroga. La proroga si intende tacitamente accolta, per una sola volta, se richiesta per una durata inferiore o uguale a quella già risultante dalla concessione originaria, e comunque non superiore a 30 giorni, previa consegna da parte dell'interessato dell'attestazione di avvenuto pagamento del canone dovuto.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per OCCUPAZIONE PERMANENTE deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

ART.14

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le CONCESSIONI si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. il concessionario, oltre che osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione e copia dei cedolini comprovanti gli avvenuti versamenti di tutti i tributi dovuti per legge;
 - b) di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;
 - d) di versare il canone alle scadenze fissate.

ART. 15

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di CONCESSIONE rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi d'ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di servizio pubblico.
4. La revoca dà il diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della

occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

ART. 16

DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Il CONCESSIONARIO decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
 - d) per le violazioni delle norme di cui all'articolo 12, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata concessione;
 - f) se, in caso di concessione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei cinque giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione;
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

ART. 17

LIMITI DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della strada e relativo Regolamento.
2. Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze e dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

ART. 18

USO DELL'AREA CONCESSA

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

ART. 19

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale,
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o deroga di questa, ovvero oltre la data di revoca e di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive è applicata l'indennità e la sanzione di cui all'art. 34. Il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.



TITOLO III

CANONE DI CONCESSIONE

CAPO I

ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 20

ISTITUZIONE ED OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa (allegato "A" parte integrante del regolamento), e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge, salvo che l'occupazione non fosse preesistente alla data di costituzione della servitù. A tal fine sono considerate servitù di pubblico passaggio le aree adibite all'uso continuo e indiscriminato della collettività mediante:
 - a) atto negoziale;
 - b) procedimento espropriativi;
 - c) destinazione all'uso pubblico da parte del proprietario, e sempre che non vi siano segni di delimitazione della proprietà privata;
 - d) usucapione.
3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del regolamento medesimo.
4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

5. Tenuto conto della natura contrattuale del Canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale:
- a) per eventi di rilevante interesse turistico per la città, per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni e per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per la città, determinare specifici canoni, fino al raddoppio della tariffa, da corrispondere, tenendo conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione;
 - b) determinare riduzioni o la esenzione del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento il cui utile è destinato a scopi benefici o umanitari.

ART. 21

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa del canone è determinata dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in categorie in ordine d'importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Le tariffe di cui agli articoli 24, 25 e 26 sono aggiornate annualmente, con atto della Giunta comunale, in base al tasso di inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato. L'atto comunale predetto deve essere adottato, a pena di decadenza, entro 30 giorni da quello di pubblicazione sulla G.U. della legge di bilancio ed ha effetto per l'anno cui si riferisce la legge medesima.

ART. 22

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero tre categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio Comunale. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell'albo pretorio ed è esposta negli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.
3. La classificazione delle strade in categorie è allegata al presente Regolamento (allegato "B"), del quale costituisce parte integrante.
4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata alla occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.
5. Le strade, le piazze e le altre aree di nuova costruzione si considerano appartenenti all'ultima categoria fino alla loro formale classificazione.

ART. 23

COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA

1. Il canone è commisurato alla entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. La superficie eccedente i 300 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 30 per cento.
5. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle AREE DI MERCATO ATTREZZATE, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con atto di concessione.
6. Fermo restando quanto previsto per le occupazioni con passi carrabili, di cui al successivo comma 9, la superficie di riferimento degli IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI e degli AUTOLAVAGGI è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, come risultante dal provvedimento di concessione.
7. Per le occupazioni con attività dello SPETTACOLO VIAGGIANTE o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. Le superfici relative a tali occupazioni, salvo quanto previsto al precedente comma 4, sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq. e del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq, e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
8. Per le occupazioni nell'esercizio dell'ATTIVITÀ COMMERCIALE IN FORMA ITINERANTE, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di 8 ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.
9. Le occupazioni con passi carrabili (intendendosi per tali i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni di marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata) sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza per la profondità convenzionale di un metro, da segnalare con apposito contrassegno rilasciato dal Comune, salvo che l'avente diritto faccia espressa rinuncia dell'utilizzo del passo carrabile.

10. Le superfici degli impianti pubblicitari di tipo seriale, autorizzati nel loro complesso o regolati mediante convenzione con l'Amministrazione, sono computate cumulativamente con riferimento alla somma delle superfici dei singoli impianti ricadenti nella medesima categoria stradale.
11. Nel caso di occupazione di area circoscritta mediante fioriere e/o elementi di arredo urbano, la superficie da computare è pari alla somma delle superfici dei singoli manufatti, purché la zona delimitata sia lasciata libera per il pubblico transito.

ART. 24

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. La tariffa ordinaria del canone annuo per le occupazioni permanenti è stabilita, sulla base dei criteri indicati nel precedente articolo 21, con deliberazione della Giunta Comunale. Per il primo anno di applicazione le tariffe base sono stabilite nella misura di cui all'allegato "C".
2. Sulla base della valutazione economica della specifica attività esercitata dal titolare, la tariffa ordinaria di cui al precedente comma 1, sempre con riguardo alla categoria della strada, è maggiorata:
 - al 170% per le occupazioni permanenti con dehors (spazi esterni di ristoranti, pizzerie, bar e simili)
3. La tariffa di cui al comma 1 è ridotta:
 - a) al 40% per le occupazioni permanenti di spazi e aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo;
 - b) al 30% per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo;
 - c) al 50% per le occupazioni con passi carrai o, comunque necessarie per l'accesso alla proprietà privata.
4. Il canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici esercizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfetariamente secondo le prescrizioni contenute

nell'art. 63, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'art. 18 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

5. Qualora i soggetti interessati, a norma del Codice della Strada, facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta antistante gli accessi alla proprietà privata, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione nella misura fissa di € 25,82 (L.50.000).
6. Le occupazioni con autovetture private nelle aree ciò destinate al singolo possessore dell'autovettura, se non diversamente disposto dal Comune, sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.
7. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima area concessa, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.
8. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta di rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

ART. 25

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee è stabilita, sulla base dei criteri indicati dal precedente art. 21, con deliberazione della Giunta Comunale. Per il primo anno di applicazione le tariffe base sono stabilite nella misura di cui all'allegato "C".
2. Sulla base della valutazione economica della specifica attività esercitata dal titolare, la tariffa ordinaria di cui al precedente comma 1, sempre con riguardo alla categoria della strada, è ridotta:
 - a) al 40% per le occupazioni permanenti di spazi e aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo;
 - b) al 30% per le occupazioni con tende, e simili ove siano a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - c) al 15% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- d) al 15% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - e) al 50% per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune;
 - f) al 15% per le occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia;
 - g) al 20% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
 - h) al 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente;
 - i) al 10%, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti, con esclusione dei patrocini morali.
3. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera di cui al comma precedente va suddivisa secondo le seguenti fasce orarie:
- a) I fascia «dalle ore 06,00 alle ore 16,00» 60% della tariffa giornaliera;
 - b) II fascia «dalle ore 00,00 alle ore 06,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00» 40% della tariffa giornaliera.

Il canone è determinato per fascia oraria, considerato la occupazione "piena", cioè per l'intera durata delle ore componente la fascia, anche se l'occupazione effettiva è di durata inferiore.

ART. 26

TARIFFA DEL CANONE PER PARTICOLARI OCCUPAZIONI

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di particolari manifestazioni (fiere, mercati, sagre, feste di quartiere e similari), e del Carnevale, la tariffa giornaliera per metro quadrato è stabilita, sulla base dei criteri indicati dal precedente art. 21, con deliberazione della Giunta Comunale. Per il primo anno di applicazione le tariffe base sono stabilite nella misura di cui all'allegato "C".

2. Sulla base della valutazione economica della specifica attività esercitata dal titolare, la tariffa ordinaria di cui al precedente comma 1, sempre con riguardo alla categoria della strada, è ridotta:
- al 15% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - al 10%, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti, con esclusione dei patrocini morali;
 - al 50% per le occupazioni realizzate in occasione del mercato rionale di San Michele.
3. Ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui al comma 1. sono determinate due fasce orarie: la prima, dalle ore 06,00 alle ore 16,00; la seconda, dalle ore 00,00 alle ore 06,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00. Alle occupazioni effettuate durante la prima fascia oraria si applica il 60% della tariffa giornaliera, mentre alla seconda il restante 40%. Il canone è determinato per fascia oraria, considerando la occupazione "piena", cioè per l'intera durata delle ore componenti la fascia, anche se l'occupazione effettiva è di durata inferiore.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione del Carnevale Saccense, la tariffa giornaliera per metro quadro sarà assoggettata ai seguenti coefficienti moltiplicatori direttamente riconducibili al valore economico dell'area occupata.

N.	Occupazioni realizzate in occasione del Carnevale Saccense nei seguenti luoghi	Coefficienti moltiplicatori
1	- <u>Piazza Mariano Rossi</u> : dai gabinetti pubblici all'estremità est della piazza	1,25
2	- <u>Piazza Mariano Rossi</u> : dalla villetta adiacente la Chiesa di San Domenico fino all'Ufficio Postale	1,24
3	- <u>Piazza Angelo Scandalato</u> : dalla terza palma a scendere verso Piazza Mariano Rossi	1,27
4	- <u>Corso Vittorio Emanuele</u> : tra l'ex Corte d'Assise e l'incrocio con la Via P. Gerardi	1,22
5	- <u>Via Incisa</u> : marciapiede adiacente la Chiesa del Carmine	1,23
6	- <u>Piazza Carmine</u> : intera piazza, ivi comprese le zone in prossimità della Via Mori e della Via Friscia Maglienti	1,20

7	- <u>Piazza Saverio Friscia</u> : intera piazza, ivi comprese le zone in prossimità di Via Agatocle	1,15
8	- <u>Viale della Vittoria</u>	1,20
9	- Luoghi diversi dai precedenti	1,00

ART. 27

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per singole tipologie di cui alla allegata tabella "A", ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno, tenuto conto, ove previsto delle fasce orarie.

ART. 28

SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto concessorio, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

CAPO II

ESENZIONI

ART. 29

ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone di concessione.

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato;
- b) le occupazioni temporanee, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a giorni uno per ogni singolo spazio richiesto, realizzate in occasione di:

- feste di contrada o di quartiere;
- manifestazioni itineranti di cui all'art. 6, comma 7 (processioni, sfilate, spettacoli di strada);
- manifestazioni o iniziative celebrative, politiche, sociali, (raccolta firme, campagne progresso, ecc.), sindacali, di culto, assistenziali (raccolta fondi), umanitarie, scolastiche, ricreative, sportive, di spettacolo e di arte.

L'esenzione di cui alla presente lettera non trova applicazione per le occupazioni relative a più giorni consecutivi, effettuate nell'ambito della stessa zona della città, per le quali l'utente presenti una distinta richiesta per ogni giorno di occupazione.

- c) le occupazioni realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

- f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- h) le occupazioni con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, sulla base di specifico progetto approvato dal competente Settore, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio;
- i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- j) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione e non durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- k) le occupazioni permanenti del suolo e/o del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari o con condutture per acqua potabile, per l'irrigazione dei fondi, per innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi e per la realizzazione di impianti di messa a terra per edifici, comprensivi di pozzetti, dispensori, canalizzazioni e conduttori;
- l) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- m) le occupazioni di aree cimiteriali;
- n) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- o) le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows, fioriere pensili, infissi di carattere stabile o simili;
- p) le occupazioni costituite da accessi che si aprono direttamente sulla pubblica via, senza alcun manufatto o intervallo lasciato nei marciapiedi, o comunque, senza alcuna modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (c.d. passi carrabili a raso);
- q) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di Handicap;

- r) le occupazioni mediante elementi di arredo urbano in grado di elevare la qualità ambientale (es. vasi ornamentali, fioriere, panchine, ecc.) debitamente autorizzate dagli uffici preposti;
- s) le occupazioni effettuate da esercenti che prevedano ed attuino, nell'ambito dell'area occupata, iniziative di intrattenimento musicale, piano bar o cabaret, oppure attuino a proprie spese interventi volti ad abbellire le zone oggetto di concessione, mediante idoneo progetto, valutato dal Comune sulla base di criteri impartiti dagli uffici competenti, e che prevedano un impegno di spesa non inferiore all'importo del canone di cui alla presente esenzione.

TITOLO IV

ACCERTAMENTO RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

ART. 30

ACCERTAMENTO

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tal fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della spesa relativa alla liberazione dell'area.

ART. 31

VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato con riferimento all'anno solare. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale a parte il caso di rateizzazione di cui all'art. 34, comma 3.
2. Per il primo anno di concessione, il pagamento deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, a parte i casi di rateizzazione.
3. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno, a parte i casi di rateizzazione.
4. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Le variazioni in corso d'anno dell'occupazione, che comportano il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo,

previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

ART. 32

VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipatamente per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 34 o anche con versamento diretto e contestuale rilascio di quietanza.
2. Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'articolo 4, comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipatamente per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

ART. 33

NORME COMUNI PER IL VERSAMENTO

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), intestato "COMUNE DI SCIACCA VERSAMENTO CANONE (ANNUALE O TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP - SETTORE TRIBUTI", con arrotondamento alla seconda cifra decimale per difetto, se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro, ovvero per eccesso, se è superiore a 4. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto del Comune (o del concessionario), domiciliato presso una Agenzia di Istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
3. Qualora l'ammontare del canone superi 258 Euro, il Comune, su richiesta dell'interessato, può consentirne il versamento in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. La prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere, a pena di decadenza dalla concessione, al

pagamento di tutto il debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, maggiorato della sanzione di cui all'art 37.

Nel caso di soggetti che versino in stato di grave disagio economico, il Comune, su richiesta motivata e documentata dell'interessato, può consentire la rateizzazione anche di canoni di ammontare inferiore a 258 Euro, secondo le modalità previste dal presente comma.

4. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a lire 10,33 Euro mensili.

ART. 34

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni ed interessi è effettuata:
 - a) con la procedura indicata nel Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;
 - b) mediante ruolo predisposto ai sensi degli artt. 17 e 18 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale (Finanze) 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le spese per l'espletamento delle procedure coattive sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
4. Prima che abbia inizio la procedura coattiva di cui al comma 1, il Comune, su richiesta dell'interessato che versi in condizioni di obiettiva difficoltà economica, può concedere la ripartizione delle somme dovute a titolo di canone, di sanzioni ed interessi, da un minimo di tre e fino ad un massimo di 18 rate mensili.

ART. 35

RIMBORSI

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'art. 3. Il

procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso dell'interessato.

2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.
3. Il rimborso per un importo non superiore a 10,33 Euro non è dovuto.

ART. 36

SANZIONI

1. Nell'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di mancato, parziale o tardivo pagamento del canone è applicata la sanzione del 30% dell'importo non versato, con un minimo di 51 Euro ed un massimo di 516 Euro.
3. In caso di tardivo pagamento del canone effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto, la sanzione di cui al comma precedente è applicata nella misura minima.
4. Qualora le violazioni alle norme del presente regolamento rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.
5. Alle occupazioni cosiddette abusive ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento si applica una indennità pari al canone maggiorato del 100%. A tal fine si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia municipale. In tali casi si applica, inoltre, una sanzione amministrativa di importo non inferiore alla predetta indennità, né superiore al doppio della stessa.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
7. Qualora il contravventore non si avvale della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 689/81,

all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso, se l'occupazione è totalmente abusiva, altrimenti il funzionario responsabile dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione per quella particolare tipologia di occupazione.

8. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni di cui ai commi precedenti.
9. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del 5% annuo.
10. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori, qualora l'occupante si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa. Allo stesso modo non sono irrogate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma regolamentare.

ART. 37

CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ART. 39

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il mese di dicembre 2002, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

TARIFE C.O.S.A.P. PERMANENTE - ANNO 2003

Parametri correttivi da applicare alle tariffe base relative alle singole fattispecie di occupazione, con riferimento alla zona su cui insistono le singole occupazioni:

- in prima categoria 1,00
- in seconda categoria 0,70
- in terza categoria 0,40

Le tariffe si applicano per anno e per metro quadrato di occupazione

OCCUPAZIONI DI SUOLO STRADALE

Tariffa base € 28,00 £ 54.216 (per mq.)

Importanza territoriale 100%		
1 ^a categoria	€ 28,00	£ 54.216
2 ^a categoria	€ 19,60	£ 37.951
3 ^a categoria	€ 11,20	£ 21.686

OCCUPAZIONI CON DEHORS

(spazi esterni di ristoranti, pizzerie, bar e simili)

Tariffa base € 28,00 £ 54.216 (per mq.)

Importanza territoriale 100%			Occupazioni con dehors (spazi esterni di ristoranti, pizzerie, bar e simili) 170%		
1 ^a categoria	€ 28,00	£ 54.216	1 ^a categoria	€ 47,60	£ 92.166
2 ^a categoria	€ 19,60	£ 37.951	2 ^a categoria	€ 33,32	£ 64.517
3 ^a categoria	€ 11,20	£ 21.686	3 ^a categoria	€ 19,04	£ 36.867

Coefficiente correttivo da applicare con riferimento alla particolarità dell'attività svolta:
occupazioni con dehors + 70%

OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO

Tariffa base € 28,00 £ 54.216 (per mq.)

Importanza territoriale 100%			Occupazioni di suolo o soprassuolo pubblico 40%		
1 ^a categoria	€ 28,00	£ 54.216	1 ^a categoria	€ 11,20	£ 21.686
2 ^a categoria	€ 19,60	£ 37.951	2 ^a categoria	€ 7,84	£ 15.180
3 ^a categoria	€ 11,20	£ 21.686	3 ^a categoria	€ 4,49	£ 8.694

Coefficiente correttivo da applicare con riferimento alla particolarità dell'attività svolta:
occupazioni di suolo o soprassuolo pubblico- 60%

OCCUPAZIONI CON TENDE, FISSE O RETRATTILI

Tariffa base € 28,00 £ 54.216 (per mq.)

Importanza territoriale 100%			Occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti sul suolo 30%		
1 ^a categoria	€ 28,00	£ 54.216	1 ^a categoria	€ 8,40	£ 15.265
2 ^a categoria	€ 19,60	£ 37.951	2 ^a categoria	€ 5,88	£ 11.385
3 ^a categoria	€ 11,20	£ 21.686	3 ^a categoria	€ 3,36	£ 6.506

Coefficiente correttivo da applicare con riferimento alla particolarità dell'attività svolta:
occupazioni con tende, fisse o retrattili - 70%

OCCUPAZIONI CON PASSI CARRAI

Tariffa base € 28,00 £ 54.216 (per mq.)

Importanza territoriale 100%			Occupazioni con passi carrai o, comunque necessarie per l'accesso alla proprietà privata 50%		
1 ^a categoria	€ 28,00	£ 54.216	1 ^a categoria	€ 14,00	£ 27.108
2 ^a categoria	€ 19,60	£ 37.951	2 ^a categoria	€ 9,80	£ 18.975
3 ^a categoria	€ 11,20	£ 21.686	3 ^a categoria	€ 5,60	£ 10.843

Coefficiente correttivo da applicare con riferimento alla particolarità dell'attività svolta:
occupazioni con passi carrai - 50%

OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O ALTRI MANUFATTI DA PARTE DI AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI E OCCUPAZIONI REALIZZATE NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' STRUMENTALI AI SERVIZI MEDESIMI

Tariffa unica per utente € 0,65 £ 1.250 (Art. 18 della Legge 488/99)

[Handwritten signature]
-2-

TARIFFE C.O.S.A.P. TEMPORANEO - ANNO 2003

Le tariffe si applicano per giornata e per metro quadrato di occupazione

Parametri correttivi da applicare alle tariffe base relative alle singole fattispecie di occupazione, con riferimento alla zona su cui insistono le singole occupazioni:

- in prima categoria 1,00
- in seconda categoria 0,70
- in terza categoria 0,40

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tariffa base € 2,10 £ 4.066 (per mq.)

Importanza territoriale Occupazione "piena" 100%			1 ^a fascia oraria: dalle ore 06,00 alle ore 16,00 60%		2 ^a fascia oraria: dalle ore 00,00 alle 06,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00 40%	
1 ^a cat.	€ 2,10	£ 4.066	€ 1,26	£ 2.440	€ 0,84	£ 1.626
2 ^a cat.	€ 1,47	£ 2.846	€ 0,88	£ 1.704	€ 0,59	£ 1.142
3 ^a cat.	€ 0,84	£ 1.626	€ 0,50	£ 968	€ 0,34	£ 658

Ai fini dell'applicazione delle tariffe sono determinate due fasce orarie:

- la prima, dalle ore 06,00 alle ore 16,00;
- la seconda, dalle ore 00,00 alle ore 06,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00.

Alle occupazioni effettuate durante la prima fascia oraria si applica il 60% della tariffa giornaliera, mentre alla seconda il restante 40%.

OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO

Tariffa ridotta al 40% € 0,84 £ 1.626 (per mq.)

Importanza territoriale 100%		
1 ^a categoria	€ 0,84	£ 1.626
2 ^a categoria	€ 0,56	£ 1.084
3 ^a categoria	€ 0,32	£ 620

OCCUPAZIONI DI TENDE E SIMILI OVE SIANO POSTE A COPERTURA, MA SPORGENTI, DI BANCHI DI VENDITA NEI MERCATI O DI AREE GIÀ OCCUPATE (la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza)

Tariffa ridotta al 30% € 0,63 £ 1.220 (per mq.)

Importanza territoriale Occupazione "piena" 100%			1 ^a fascia oraria: dalle ore 06,00 alle ore 16,00 60%		2 ^a fascia oraria: dalle ore 00,00 alle 06,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00 40%	
1 ^a cat.	€ 0,63	£ 1.220	€ 0,38	£ 736	€ 0,25	£ 484
2 ^a cat.	€ 0,44	£ 852	€ 0,26	£ 503	€ 0,18	£ 349
3 ^a cat.	€ 0,25	£ 425	€ 0,15	£ 290	€ 0,07	£ 136

OCCUPAZIONI REALIZZATE DA PUBBLICI ESERCIZI E DA VENDITORI AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO

Tariffa ridotta al 15% € 0,31 £ 600 (per mq.)

Importanza territoriale Occupazione "piena" 100%		1 ^a fascia oraria: dalle ore 06,00 alle ore 16,00 60%		2 ^a fascia oraria: dalle ore 00,00 alle ore 06,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00 40%	
1 ^a cat.	€ 0,31	£ 600	€ 0,19	£ 368	€ 0,12 / £ 232
2 ^a cat.	€ 0,22	£ 426	€ 0,13	£ 252	€ 0,09 / £ 174
3 ^a cat.	€ 0,12	£ 232	€ 0,07	£ 136	€ 0,05 / £ 97

OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Tariffa ridotta al 15% € 0,31 £ 600 (per mq.)

Importanza territoriale 100%	
1 ^a categoria	€ 0,31 £ 600
2 ^a categoria	€ 0,22 £ 426
3 ^a categoria	€ 0,12 £ 232

Nota: per tale utenza, le superficie sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIÒ DESTINATE DAL COMUNE

Tariffa ridotta al 50% € 1,05 £ 2.033 (per mq.)

Importanza territoriale 100%	
1 ^a categoria	€ 1,05 £ 2.033
2 ^a categoria	€ 0,73 £ 1.413
3 ^a categoria	€ 0,42 £ 813

OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

Tariffa ridotta al 15% € 0,31 £ 600 (per mq.)

Importanza territoriale 100%	
1 ^a categoria	€ 0,31 £ 600
2 ^a categoria	€ 0,22 £ 426
3 ^a categoria	€ 0,12 £ 232

-4-

OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, SINDACALI E ASSISTENZIALI (limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione)

Tariffa ridotta al 20% € 0,42 £ 813 (per mq.)

Importanza territoriale Occupazione "piena" 100%			1^ fascia oraria: dalle ore 06,00 alle ore 16,00 60%		2^ fascia oraria: dalle ore 00,00 alle 06,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00 40%	
1^ cat.	€ 0,42	£ 813	€ 0,25	£ 484	€ 0,17	£ 329
2^ cat.	€ 0,29	£ 562	€ 0,17	£ 339	€ 0,12	£ 232
3^ cat.	€ 0,17	£ 329	€ 0,10	£ 194	€ 0,07	£ 136

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA NON INFERIORE AD UN MESE O CHE SI VERIFICANO CON CARATTERE RICORRENTE (si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento)

Tariffa ridotta al 50% € 1,05 £ 2.033 (per mq.)

Importanza territoriale 100%		
1^ categoria	€ 1,05	£ 2.033
2^ categoria	€ 0,73	£ 1.413
3^ categoria	€ 0,42	£ 813

OCCUPAZIONI REALIZZATE PER INIZIATIVA PATROCINATA DAL COMUNE, ANCHE SE CONGIUNTAMENTE AD ALTRI ENTI, CON ESCLUSIONE DEI PATROCINI MORALI

Tariffa ridotta al 10% € 0,21 £ 407 (per mq.)

Importanza territoriale 100%		
1^ cat.	€ 0,21	£ 407
2^ cat.	€ 0,15	£ 290
3^ cat.	€ 0,08	£ 155

TARIFE PARTICOLARI C.O.S.A.P. TEMPORANEO - ANNO 2003

Le tariffe si applicano per giornata e per metro quadrato di occupazione

1) FIERE, MERCATI, SAGRE, FESTE DI QUARTIERE E SIMILARI

Tariffa base € 2,50 £ 4.841 (per mq.)

Importanza territoriale Occupazione "piena" 100%		1 ^a fascia oraria: dalle ore 06,00 alle ore 16,00 60%		2 ^a fascia oraria: dalle ore 00,00 alle 06,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00 40%	
1 ^a categ.	€ 2,50 £ 4.841	€ 1,50	£ 2.904	€ 1,00	£ 1.936
2 ^a categ.	€ 1,75 £ 3.388	€ 1,05	£ 2.033	€ 0,70	£ 1.355
3 ^a categ.	€ 1,00 £ 1.936	€ 0,60	£ 1.162	€ 0,40	£ 775

Ai fini dell'applicazione delle tariffe sono determinate due fasce orarie:

- la prima, dalle ore 06,00 alle ore 16,00;
- la seconda, dalle ore 00,00 alle ore 06,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00.

Alle occupazioni effettuate durante la prima fascia oraria si applica il 60% della tariffa giornaliera, mentre alla seconda il restante 40%.

OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Tariffa ridotta al 15% € 0,38 £ 736 (per mq.)

Importanza territoriale 100%	
1 ^a categoria	€ 0,38 £ 736
2 ^a categoria	€ 0,27 £ 523
3 ^a categoria	€ 0,15 £ 290

Nota: per tale utenza, le superficie sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

OCCUPAZIONI REALIZZATE PER INIZIATIVA PATROCINATA DAL COMUNE, ANCHE SE CONGIUNTAMENTE AD ALTRI ENTI, CON ESCLUSIONE DEI PATROCINI MORALI

Tariffa ridotta al 10% € 0,25 £ 484 (per mq.)

Importanza territoriale 100%	
1 ^a categoria	€ 0,25 £ 484
2 ^a categoria	€ 0,18 £ 339
3 ^a categoria	€ 0,10 £ 194


 g -6-

MERCATO RIONALE DI SAN MICHELE

Tariffa ridotta al 50% € 1,25 £. 2.420 (per mq.)

Importanza territoriale Occupazione "piena" 100%		1 ^a fascia oraria: dalle ore 06,00 alle ore 16,00 60%		
1 ^a categ.	€ 1,25	£ 2,420	€ 0,75	£ 1,452
2 ^a categ.	€ 0,88	£ 1.704	€ 0,53	£ 1.026

Le tariffe si applicano per giornata e per metro quadrato di occupazione

2) CARNEVALE

Tariffa base € 5,00 £ 9.681 (per mq.)

N.	Occupazioni realizzate in occasione del Carnevale Saccense nei seguenti luoghi	Coefficienti moltiplicatori	Valori	
1	- <u>Piazza Mariano Rossi</u> : dai gabinetti pubblici all'estremità est della piazza	1,25	€ 6,25	£ 12.102
2	- <u>Piazza Mariano Rossi</u> : dalla villetta adiacente la Chiesa di San Domenico fino all'Ufficio Postale	1,24	€ 6,20	£. 12.005
3	- <u>Piazza Angelo Scandalato</u> : dalla terza palma a scendere verso Piazza Mariano Rossi	1,27	€ 6,35	£. 12.295
4	- <u>Corso Vittorio Emanuele</u> : tra l'ex Corte d'Assise e l'incrocio con la Via P. Gerardi	1,22	€ 6,10	£. 11.811
5	- <u>Via Incisa</u> : marciapiede adiacente la Chiesa del Carmine	1,23	€ 6,15	£. 11.908
6	- <u>Piazza Carmine</u> : intera piazza, ivi comprese le zone in prossimità della Via Mori e della Via Friscia Maglienti	1,20	€ 6,00	£. 11.618
7	- <u>Piazza Saverio Friscia</u> : intera piazza, ivi comprese le zone in prossimità di Via Agatocle	1,15	€ 5,75	£. 11.134
8	- <u>Viale della Vittoria</u>	1,20	€ 6,00	£. 11.618
9	- Luoghi diversi dai precedenti	1,00	€ 5,00	£. 9.681

Nota: con esclusione delle occupazioni effettuate per gli spettacoli viaggianti e quelle realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune.

[Handwritten signature and initials]

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA
- 1^A - CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.**

Avvertenze

◆ Le vie che hanno nomi di città, o località, titolate ai santi, nella seguente elencazione alfabetica, sono inserite ordinatamente alla lettera «esse»; mentre le vie intestate ai santi, titolari o non titolari di chiese, non sono intercalate alla lettera «esse», come da vecchia consuetudine, bensì, più correttamente, alla lettera iniziale del nome di battesimo del santo stesso, così come si può rilevare consultando una qualsiasi enciclopedia.

◆ I cortili contrassegnati con l'asterisco «*» sono cortili semi-pubblici, in quanto i medesimi, pur essendo nel catasto urbano contrassegnati con un numero di particella, sono di fatto serviti da illuminazione pubblica, diretta o indiretta.

N°	DENOMINAZIONE	Tipologia	Ubicazione
	A		
1	AGATOCLE	Via	Ex Convento di s. Francesco d'Assisi
2	ALLENDE, SALVATORE	Via	Strada panoramica Perriera
3	AMATO	Via	Dietro s. Michele
4	AMENDOLA, GIOVANNI	Via	Villaggio Pescatori
5	ARGENTO, FRATELLI	Via	Ex Stazione ferroviaria
6	AZALEE	Via delle	Perriera S-E
	B		
	C		
7	CAMPIDOGLIO	Piazza	Porta di Mare
8	CAMPIDOGLIO	Discesa	Porta di Mare
9	CAPPUCCINI	Via dei	Cappuccini
10	CARICATORE	Via	Marina
11	CARMINE	Piazza del	Carmine
12	CASTELLO	Via	Castello Luna
13	CATERINA, SANTA	Via	S. Caterina
14	COLOMBO, CRISTOFORO	Lungomare	Porto
15	CONSIGLIO	Piazza	S. Pietro alla Marina
16	CRONIO	Via	Fuori Porta Palermo
17	CUSMANO, PADRE GIACOMO	Via	S. Agostino
	D		
18	DANTE ALIGHIERI	Via	Villaggio Pescatori
19	DE GASPERI, ALCIDE	Via	Rocca di Fiori
20	DOGANE	Piazza	Porto
21	DUOMO	Vicolo	Madrice
	E		
	F		
22	FARINA, VINCENZO	Piazza	Dietro la Madrice
23	FAZELLO, TOMMASO	Corso	Botteghe s. Michele
24	FIGULI	Via	Ospedale
25	FRISCIA, SAVERIO	Piazza	Porta Bagni
	G		
26	GAIE DI GARAFFO	Spiaggia (via)	Aie

